



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DEI FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI
Ufficio VII – Prodotti di interesse sanitario diversi dai dispositivi medici

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 10 DELLA LEGGE 11 OTTOBRE
1986, N. 713

SUI PRODOTTI COSMETICI "NORME PER L'ATTUAZIONE DELLE
DIRETTIVE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SULLA PRODUZIONE E LA
VENDITA DEI PRODOTTI COSMETICI"

(Anno 2004)

La produzione e la commercializzazione dei prodotti cosmetici nell'Unione europea è assoggettata al rispetto delle disposizioni recate dalla direttiva del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

Tale direttiva, volta a creare un quadro normativo di riferimento uniforme nell'intero mercato europeo, è stata recepita nel nostro ordinamento, unitamente alle successive modifiche ed integrazioni, con la Legge 11 ottobre 1986, n. 713.

Il testo della direttiva 76/768/CEE è oggetto di continui aggiornamenti che ne adeguano le disposizioni ai progressi scientifici e tecnici che intervengono nel settore.

Detti aggiornamenti sono recepiti nel nostro ordinamento attraverso la contestuale modifica della Legge 713/86 e degli allegati che la corredano.

In particolare, la Commissione Europea emana periodicamente delle direttive di aggiornamento degli allegati tecnici della direttiva 76/768/CEE, anche sulla scorta delle opinioni dello "Scientific Committee Consumer Products" SCCP

(già SCCNFP “Scientific Committee Non Food Products”). Il suddetto comitato esprime parere sulle questioni riguardanti la sicurezza e le proprietà degli ingredienti contenuti nei prodotti cosmetici ed il loro impatto sulla salute dei consumatori.

I testi di adeguamento, proposti dalla Commissione, vengono discussi dai rappresentanti degli Stati membri, in seno ai gruppi di lavoro (A.H.W.P. - Ad Hoc Working Party) ed ai Comitati di Adeguamento al Progresso Tecnico (C.A.P.T.).

Nel corso del 2004 sono state approvate ed emanate le seguenti direttive della Commissione, recanti adeguamento al progresso tecnico degli allegati della Direttiva 76/768/CEE:

- Direttiva 2004/87/CE, del 7 settembre 2004, che proroga al 31 dicembre 2005 il periodo di autorizzazione provvisoria di 60 tinture per capelli, già inserite nell’allegato III, parte II, della direttiva 76/768/CEE (All. 1);
- Direttiva 2004/88/CE, del 7 settembre 2004, con la quale vengono inserite in Allegato III, parte I, recante l’elenco delle sostanze vietate salvo in determinati limiti e condizioni, due sostanze (muschio xilene e muschio chetone), precedentemente autorizzate in via provvisoria (All. 2);
- Direttiva 2004/93/CE, del 21 settembre 2004, con la quale le sostanze qualificate come CMR, categoria 1, 2 e 3, ai sensi della direttiva 67/548/CEE sulle sostanze pericolose, sono inserite nell’Allegato II della direttiva 76/768/CEE, recante l’elenco delle sostanze che non possono entrare nella composizione dei cosmetici (All. 3);
- Direttiva 2004/94/CE, del 15 settembre 2004, che prevede l’aggiunta dell’Allegato IX alla direttiva 76/768/CEE, nel quale saranno inseriti i

metodi alternativi alla sperimentazione animale convalidati dal Centro Comune di Ricerca (ECVAM) (All. 4).

Tali direttive apportano delle modifiche di ordine tecnico agli allegati della direttiva 76/768/CEE e, pertanto, vengono recepite in via amministrativa, con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero delle attività produttive, come previsto dall’articolo 2, comma 6 della Legge 713/86. Peraltro, l’articolo 20 della Legge 16 aprile 1987, n. 183, recante “Coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari” - oggi sostituita dalla Legge 4 febbraio 2005, n.11, contenente “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”- prevedeva che le direttive comportanti modifiche di ordine meramente tecnico potessero essere recepite in via amministrativa, da parte del Ministero competente.

Le direttive sopra citate sono state recepite nel nostro ordinamento con i provvedimenti di seguito specificati:

- D.M. 8 febbraio 2005 recante “Aggiornamento degli elenchi, allegati alla L. 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva 2004/87/CE, della direttiva 2004/88/CE e della direttiva 2004/94/CE della Commissione europea” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale - n. 121 del 26 maggio 2005, (All. 5);
- D. M. 6 giugno 2005, recante “Aggiornamento degli elenchi allegati alla L. 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva 2004/93/CE della Commissione delle Comunità europee”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale - n. 212 del 12 settembre 2005;

Per quanto concerne, invece, le modifiche delle disposizioni della direttiva 76/768/CEE, nel 2003 è stata emanata la direttiva 2003/15/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea, n. L66, del 11 marzo 2003).

La direttiva 2003/15 introduceva le seguenti novità:

- Divieto di commercializzazione di cosmetici testati su animali o contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti testati su animali;
- Divieto di sperimentazione animale per i cosmetici, in particolare, divieto di effettuazione sul territorio europeo di test su animali per i prodotti finiti e successivo divieto di introduzione sul territorio europeo di prodotti finiti o ingredienti testati su animali;
- Indicazione della scadenza del prodotto cosmetico e validità post-apertura per i prodotti con scadenza superiore ai trenta mesi;
- Sostanze CMR, sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione;
- Etichettatura di taluni ingredienti di composti odoranti e aromatizzanti;
- Accesso alla documentazione dei prodotti cosmetici da parte del consumatore.

Con la legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003), è stata conferita la delega al Governo per l'emanazione delle norme di recepimento della direttiva 2003/15/CE, contemplata nell'Allegato A della citata legge comunitaria.

Nel corso del 2004, pertanto, si è proceduto alla stesura del testo di recepimento di detta direttiva. In tal caso, non trattandosi di semplici modifiche tecniche, all'adeguamento della Legge 713/86 si è proceduto attraverso la predisposizione di un decreto legislativo.

La direttiva 2003/15/CE è stata recepita nel nostro ordinamento con il Decreto legislativo 15 febbraio 2005, n. 50 recante: “ Attuazione delle direttive 2003/15/CE e 2003/80/CE, in materia di prodotti cosmetici” (All. 7), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n.87, del 15 aprile 2005.

Quanto sopra riportato rispecchia lo stato di attuazione della direttiva 76/768/CEE, e successive integrazioni e modifiche, nell’ordinamento italiano per quanto concerne il 2004.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr.Claudio DE GIULI)



IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

DELL’INNOVAZIONE

(Prof. Vittorio SILANO)



Allegati n. 7

1. Direttiva 2004/87/CE, del 7 settembre 2004;
2. Direttiva 2004/88/CE, del 7 settembre 2004;
3. Direttiva 2004/93/CE, del 21 settembre 2004;
4. Direttiva 2004/94/CE, del 15 settembre 2004;
5. D.M. 8 febbraio 2005;
6. D.M. 6 giugno 2005;
7. Decreto legislativo 15 febbraio 2005, n. 50.

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L 287/4

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

8.9.2004

DIRETTIVA 2004/87/CE DELLA COMMISSIONE**del 7 settembre 2004****recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici⁽¹⁾, in particolare Particolare 8, paragrafo 2,

dopo aver consultato il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'aprile 2002 la Commissione ha inserito nell'allegato III, parte 2, della direttiva 76/768/CEE 60 tinture per capelli con i numeri d'ordine da 1 a 60. Dato che, per poter ultimare la valutazione dei rischi delle suddette tinture per capelli, il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP) necessitava di ulteriori informazioni sulla sicurezza di tali sostanze, l'impiego delle tinture per capelli in questione nei prodotti cosmetici è stato autorizzato temporaneamente fino al 30 settembre 2004.
- (2) Nel dicembre 2002 il SCCNFP ha stabilito i criteri fondamentali per effettuare una valutazione moderna dei rischi presentati dalle tinture per capelli. In seguito al processo di consultazione con gli Stati membri e le parti interessate, nel dicembre 2003 è stato deciso di stabilire il luglio 2005 quale termine per la presentazione al SCCNFP delle informazioni supplementari relative alle tinture per capelli che soddisfano i nuovi criteri. Per tale motivo il periodo di inclusione delle suddette tinture per capelli nella parte 2 dell'allegato III alla direttiva 76/768/CEE deve essere esteso.
- (3) La direttiva 76/768/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza.
- (4) I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

Nella parte 2 dell'allegato III alla direttiva 76/768/CEE, la data «30.9.2004» nella colonna g, per i numeri d'ordine da 1 a 60, è sostituita da «31.12.2005».

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1º ottobre 2004. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, unitamente ad una tabella di corrispondenza tra le disposizioni e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2004.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/83/CE della Commissione (GU L 238 del 25.9.2003, pag. 23).

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

8.9.2004

II

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 287/5

DIRETTIVA 2004/88/CE DELLA COMMISSIONE**del 7 settembre 2004****recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo Allegato III**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

dopo aver consultato il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori,

considerando quanto segue:

- (1) Poiché non era stata ultimata la valutazione dei rischi di cui al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti⁽²⁾, il periodo di inclusione nell'allegato III, parte 2, della direttiva 76/768/CEE delle sostanze muschio xilene e muschio chetone era stato esteso fino al 30 settembre 2004.
 - (2) In data 8 gennaio 2004 il comitato scientifico per la tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente ha adottato un parere sui risultati della valutazione dei rischi relativa al muschio xilene e al muschio chetone effettuata in conformità del regolamento (CEE) 793/93.
 - (3) Il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP) ha confermato che il muschio xilene può essere sicuramente impiegato nei prodotti cosmetici, eccetto quelli per il cavo orale, fino ad una concentrazione massima nel prodotto finito pari all'1% nel «parfum», allo 0,4% nell'«eau de toilette» e allo 0,03% negli altri prodotti, e che il muschio chetone può essere impiegato sicuramente nei prodotti cosmetici, eccetto quelli per il cavo orale, fino ad una concentrazione massima nel prodotto finito pari all'1,4% nel «parfum», allo 0,56% nell'«eau de toilette» e allo 0,042% negli altri prodotti.
- (4) Per tale motivo è necessario includere il muschio xilene ed il muschio chetone nell'allegato III, parte 1, della direttiva 76/768/CEE, mentre devono essere eliminate le voci corrispondenti nella parte 2 dello stesso allegato.
- (5) La direttiva 76/768/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza.
- (6) I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 76/768/CEE è modificato conformemente all'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1º ottobre 2004. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, unitamente ad una tabella di corrispondenza tra le disposizioni e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.**Articolo 4**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2004.

*Per la Commissione**Olli REHN**Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/83/CE della Commissione (GU L 238 del 25.9.2003, pag. 23).

⁽²⁾ GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L 287/6

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

8.9.2004

ALLEGATO

L'allegato III della direttiva 76/768/CEE è modificato come segue:

- 1) Nella parte 2 sono eliminate le voci di cui ai numeri d'ordine 61 e 62.
- 2) Nella parte 2 sono aggiunte le voci seguenti con i numeri d'ordine 96 e 97:

Numero d'ordine	Sostanza	Limitazioni			Modalità d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo d'applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
96	Muschio xilene (n. CAS 81-15-2)	Tutti i prodotti cosmetici, eccetto quelli per il cavo orale	a) 1,0 % nel "parfum" b) 0,4 % nell'"eau de toilette" c) 0,03 % negli altri prodotti		
97	Muschio chetone (n. CAS 81-14-1)	Tutti i prodotti cosmetici, eccetto quelli per il cavo orale	a) 1,4 % nel "parfum" b) 0,56 % nell'"eau de toilette" c) 0,042 % negli altri prodotti		

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

25.9.2004

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/13

DIRETTIVA 2004/93/CE DELLA COMMISSIONE**del 21 settembre 2004****che modifica la direttiva 76/768/CEE per adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, lettera b) e l'articolo 8, paragrafo 2,

dopo aver consultato il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 76/768/CEE, modificata dalla direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, vieta l'impiego nei prodotti cosmetici di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche ai fini della riproduzione (CMR) della categoria 1, 2 e 3 di cui all'allegato I alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose⁽³⁾, ma consente l'impiego delle sostanze classificate nella categoria 3 ai sensi della direttiva 67/548/CEE previa valutazione e approvazione da parte del SCCNFP. Secondo la direttiva 76/768/CEE la Commissione adotta i provvedimenti necessari a tal fine.
- (2) Dato che alcune delle sostanze classificate come CMR delle categorie 1 e 2 dell'allegato I alla direttiva 67/548/CEE non sono ancora contenute nell'elenco dell'allegato II alla direttiva 76/768/CEE, è necessario inserirle in tale allegato. Le sostanze classificate come CMR della categoria 3 nell'allegato I alla direttiva 67/548/CEE devono essere incluse anche nell'allegato II alla direttiva 76/768/CEE, a meno che non siano state valutate dal SCCNFP e ritenute accettabili per l'impiego nei prodotti cosmetici.
- (3) Le sostanze classificate come CMR delle categorie 1 e 2 elencate nella parte 1 dell'allegato III alla direttiva 76/768/CEE vanno eliminate da tale allegato.

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/83/CE della Commissione (GU L 238 del 25.9.2003, pag. 23).

⁽²⁾ GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 26.

⁽³⁾ GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1).

(4) La direttiva 76/768/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(5) I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II e l'allegato III, parte 1 alla direttiva 76/768/CEE sono modificati conformemente al testo dell'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie a garantire che, entro 3 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, i prodotti cosmetici non conformi ai requisiti della presente direttiva non siano immessi sul mercato da fabbricanti o importatori stabiliti all'interno della Comunità.

2. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie a garantire che i prodotti di cui al paragrafo 1 non siano venduti o messi a disposizione dei consumatori finali dopo 6 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1º ottobre 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L 300/14

II

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

25.9.2004

Articolo 4

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2004.

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

25.9.2004

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/15

ALLEGATO

La direttiva 76/768/CEE è modificata come segue:

1) Nell'allegato II, il numero di riferimento 289 è sostituito dal seguente:

«289. Piombo e suoi composti.»

2) Nell'allegato II, i numeri di riferimento 452-1132 sono aggiunti come indicato qui di seguito:

452. 6-(2-cloroetil)-6(2-metossietossi)-2,5,7,10-tetraossa-6-silaundecano (CAS n. 37894-46-5)

453. Dicloruro di cobalto (CAS n. 7646-79-9)

454. Solfato di cobalto (CAS n. 10124-43-3)

455. Monossido di nichel (CAS n. 1313-99-1)

456. Triossido di dinichel (CAS n. 1314-06-3)

457. Diossido di nichel (CAS n. 12035-36-8)

458. Disolfuro di trinichel (CAS n. 12035-72-2)

459. Tetracarbonilnichel (CAS n. 13463-39-3)

460. Solfuro di nichel (CAS n. 16812-54-7)

461. Bromato di potassio (CAS n. 7758-01-2)

462. Monossido di carbonio (CAS n. 630-08-0)

463. Buta-1,3-diene (CAS n. 106-99-0)

464. Isobutano (CAS n. 75-28-5), con contenuto \geq 0,1 % p/p di butadiene

465. Butano (CAS n. 106-97-8), con contenuto \geq 0,1 % p/p di butadiene

466. Gas (petrolio), C₁₄ (CAS n. 68131-75-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

467. Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato cataliticamente e nafta crackizzata cataliticamente, colonna di frazionamento ad assorbimento (CAS n. 68307-98-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

468. Gas di coda (petrolio), nafta di polimerizzazione catalitica, stabilizzante di frazionamento (CAS n. 68307-99-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

469. Gas di coda (petrolio), nafta riformata cataliticamente, stabilizzante di frazionamento, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-00-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

470. Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato, stripper di 'hydrotreating' (CAS n. 68308-01-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

471. Gas di coda (petrolio), cracking catalitico di gasolio, torre di assorbimento (CAS n. 68308-03-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

472. Gas di coda (petrolio), impianto di recupero gas (CAS n. 68308-04-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L 300/16

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

25.9.2004

473. Gas di coda (petrolio), impianto di recupero gas, deetanizzatore (CAS n. 68308-05-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
474. Gas di coda (petrolio), distillato idrodesolforato e nafta idrodesolforata dal frazionatore, privi di acidi (CAS n. 68308-06-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
475. Gas di coda (petrolio), idrodesolforato dall'impianto di stripping del gasolio, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-07-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
476. Gas di coda (petrolio), nafta isomerizzata dallo stabilizzatore di frazionamento (CAS n. 68308-08-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
477. Gas di coda (petrolio), nafta di prima distillazione dallo stabilizzatore, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-09-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
478. Gas di coda (petrolio), distillato di prima distillazione dall'idrodesolforatore, privo di idrogeno solforato (CAS n. 68308-10-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
479. Gas di coda (petrolio), alchilazione propano-propilene, preparazione carica deetanizzatore (CAS n. 68308-11-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
480. Gas di coda (petrolio), gasolio sotto vuoto dall'idrodesolforatore, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-12-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
481. Gas (petrolio), frazioni di testa crackizzate cataliticamente (CAS n. 68409-99-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
482. Alcani, C₁₋₂ (CAS n. 68475-57-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
483. Alcani, C₂₋₃ (CAS n. 68475-58-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
484. Alcani, C₃₋₄ (CAS n. 68475-59-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
485. Alcani, C₄₋₅ (CAS n. 68475-60-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
486. Gas combustibili (CAS n. 68476-26-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
487. Gas combustibili, distillati di petrolio grezzo (CAS n. 68476-29-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
488. Idrocarburi, C₃₋₄ (CAS n. 68476-40-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
489. Idrocarburi, C₄₋₅ (CAS n. 68476-42-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
490. Idrocarburi, C₂₋₄, arricchiti in C₃ (CAS n. 68476-49-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
491. Gas di petrolio, liquefatti (CAS n. 68476-85-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
492. Gas di petrolio, liquefatti, addolciti (CAS n. 68476-86-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
493. Gas (petrolio), C₃₋₄, ricchi di isobutano (CAS n. 68477-33-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
494. Distillati (petrolio), C₃₋₆, ricchi di piperilene (CAS n. 68477-35-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
495. Gas (petrolio), carica sistema amminico (CAS n. 68477-65-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

25.9.2004

II

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/17

496. Gas (petrolio), dall'idrodesolforatore dell'impianto benzene (CAS n. 68477-66-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
497. Gas (petrolio), riciclo dall'impianto benzene, ricchi di idrogeno (CAS n. 68477-67-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
498. Gas (petrolio), da olio di miscela, ricco in idrogeno-azoto (CAS n. 68477-68-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
499. Gas (petrolio), frazioni di testa dello splitter del butano (CAS n. 68477-69-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
500. Gas (petrolio), C₂₋₃ (CAS n. 68477-70-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
501. Gas (petrolio), da gasolio di cracking catalitico, frazioni di fondo del depropanizzatore, ricchi di C₄ privi di acido (CAS n. 68477-71-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
502. Gas (petrolio), nafta crackizzata cataliticamente, frazioni di fondo del debutanizzatore, ricchi di C₃₋₅ (CAS n. 68477-72-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
503. Gas (petrolio), nafta crackizzata cataliticamente, frazioni di testa del depropanizzatore, ricchi di C₃ privi di acido (CAS n. 68477-73-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
504. Gas (petrolio), dall'impianto di cracking catalitico (CAS n. 68477-74-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
505. Gas (petrolio), da impianto di cracking catalitico, ricchi di C₁₋₅ (CAS n. 68477-75-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
506. Gas (petrolio), frazione di testa stabilizzatore nafta polimerizzata cataliticamente, ricchi di C₂₋₄ (CAS n. 68477-76-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
507. Gas (petrolio), nafta dal reforming catalitico, teste dello stripper (CAS n. 68477-77-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
508. Gas (petrolio), impianto di reforming catalitico, ricchi di C₁₋₄ (CAS n. 68477-79-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
509. Gas (petrolio), C₆₋₈ riciclo di reforming catalitico (CAS n. 68477-80-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
510. Gas (petrolio), C₆₋₈, da reforming catalitico (CAS n. 68477-81-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
511. Gas (petrolio), C₆₋₈, riciclo di reforming catalitico, arricchiti in idrogeno (CAS n. 68477-82-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
512. Gas (petrolio), C₃₋₅, carica di alchilazione olefinica-paraffinica (CAS n. 68477-83-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
513. Gas (petrolio), corrente di ritorno C₂ (CAS n. 68477-84-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
514. Gas (petrolio), ricchi di C₄ (CAS n. 68477-85-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
515. Gas (petrolio), frazioni di testa del deetanizzatore (CAS n. 68477-86-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
516. Gas (petrolio), frazioni di testa della colonna del desobutanizzatore (CAS n. 68477-87-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
517. Gas (petrolio), secchi dal depropanizzatore, ricchi di propilene (CAS n. 68477-90-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
518. Gas (petrolio), frazioni di testa del depropanizzatore (CAS n. 68477-91-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L 300/18

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

25.9.2004

519. Gas (petrolio), secchi leggermente acidi, dall'impianto di concentrazione gas (CAS n. 68477-92-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
520. Gas (petrolio), distillazione riassorbitore concentrazione gas (CAS n. 68477-93-0), con contenuto 0,1 % p/p di butadiene
521. Gas (petrolio), frazioni di testa depropanizzatore impianto recupero gas (CAS n. 68477-94-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
522. Gas (petrolio), alimentazione impianto Girbatol (CAS n. 68477-95-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
523. Gas (petrolio), da assorbitore idrogeno (CAS n. 68477-96-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
524. Gas (petrolio), ricchi di idrogeno (CAS n. 68477-97-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
525. Gas (petrolio), riciclo olio di miscela idrotrattato, ricchi di idrogeno-azoto (CAS n. 68477-98-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
526. Gas (petrolio), frazionati di benzina pesante isomerizzata, arricchiti in C₄, esenti da idrogeno solforato (CAS n. 68477-99-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
527. Gas (petrolio), riciclo, ricchi di idrogeno (CAS n. 68478-00-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
528. Gas (petrolio), condizionamento impianto reforming, ricchi di idrogeno (CAS n. 68478-01-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
529. Gas (petrolio), idrotrattamento, reforming (CAS n. 68478-02-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
530. Gas (petrolio), idrotrattamento-reforming, ricchi di idrogeno-metano (CAS n. 68478-03-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
531. Gas (petrolio), condizionamento impianto reforming, ricchi di idrogeno (CAS n. 68478-04-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
532. Gas (petrolio), distillazione da cracking termico (CAS n. 68478-05-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
533. Gas di coda (petrolio), da torre di rifiusso frazionamento olio purificato di cracking catalitico e residuo sotto vuoto di cracking termico (CAS n. 68478-21-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
534. Gas di coda (petrolio), assorbitore di stabilizzazione nafta crackizzata cataliticamente (CAS n. 68478-22-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
535. Gas di coda (petrolio), dai processi di cracking e reforming catalitico e dal frazionatore combinato con l'idrodesolforatore (CAS n. 68478-24-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
536. Gas di coda (petrolio), dall'assorbitore di rifrazionamento dell'apparecchiatura di cracking catalitico (CAS n. 68478-25-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
537. Gas di coda (petrolio), dalla stabilizzazione per frazionamento di nafta riformata cataliticamente (CAS n. 68478-26-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
538. Gas di coda (petrolio), separatore nafta riformata cataliticamente (CAS n. 68478-27-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
539. Gas di coda (petrolio), stabilizzatore nafta riformata cataliticamente (CAS n. 68478-28-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene